



# Comune di Tenna

Provincia di Trento

## Verbale di Deliberazione n. 7/2002

del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta (1) pubblica

**OGGETTO: approvazione nuovo regolamento per l'applicazione del contributo di concessione.**

<p>L'anno <b>duemiladue</b> addì <b>ventisei</b> del mese di <b>giugno</b> alle ore 19,00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Presenti i signori</th> <th style="text-align: center;">Assenti</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Giust. Ingiust</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. PINTARELLI Cav. Elio Sindaco</td><td style="text-align: center;">___ ___</td></tr> <tr><td>2. CIOLA Maria Grazia</td><td style="text-align: center;">___ ___</td></tr> <tr><td>3. LAZZERI Beniamino</td><td style="text-align: center;">___ ___</td></tr> <tr><td>4. MALPAGA Valeria</td><td style="text-align: center;">___ ___</td></tr> <tr><td>5. MOSCA Paola</td><td style="text-align: center;">___ ___</td></tr> <tr><td>6. MOSCA Romano</td><td style="text-align: center;">___ ___</td></tr> <tr><td>7. MOTTER Renato</td><td style="text-align: center;">_X_ ___</td></tr> <tr><td>8. MOTTER Valerio</td><td style="text-align: center;">_X_ ___</td></tr> <tr><td>9. MOTTER Valter</td><td style="text-align: center;">___ ___</td></tr> <tr><td>10. OCHNER Roberto</td><td style="text-align: center;">___ ___</td></tr> <tr><td>11. OSLER Luciana</td><td style="text-align: center;">___ ___</td></tr> <tr><td>12. PASSAMANI Alberto</td><td style="text-align: center;">___ ___</td></tr> <tr><td>13. PASSAMANI Franco</td><td style="text-align: center;">___ ___</td></tr> <tr><td>14. ROSANELLI Federico</td><td style="text-align: center;">_X_ ___</td></tr> <tr><td>15. VALENTINI Antonio</td><td style="text-align: center;">___ ___</td></tr> </tbody> </table> <p>Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Francesca Pagano. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Pintarelli cav. Elio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.</p> <p>(1) Pubblica o segreta</p>	Presenti i signori	Assenti		Giust. Ingiust	1. PINTARELLI Cav. Elio Sindaco	___ ___	2. CIOLA Maria Grazia	___ ___	3. LAZZERI Beniamino	___ ___	4. MALPAGA Valeria	___ ___	5. MOSCA Paola	___ ___	6. MOSCA Romano	___ ___	7. MOTTER Renato	_X_ ___	8. MOTTER Valerio	_X_ ___	9. MOTTER Valter	___ ___	10. OCHNER Roberto	___ ___	11. OSLER Luciana	___ ___	12. PASSAMANI Alberto	___ ___	13. PASSAMANI Franco	___ ___	14. ROSANELLI Federico	_X_ ___	15. VALENTINI Antonio	___ ___	<p style="text-align: center;"><b>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</b> (Art. 54 - L.R. 4.1.93 n. 1)</p> <p>Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>28 GIU. 2002</b></p> <p>All'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.</p> <p style="text-align: center;"><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b> Pagano dott.ssa Francesca</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Inviata alla Giunta Provinciale</b></p> <p>il <b>NON SOGGETTA</b></p> <p>Prot. n.        //</p> <hr/> <p>Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa (Art. 31/4, L.R. 4.1.93, n. 1).</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile di Ragioneria</p>
Presenti i signori	Assenti																																		
	Giust. Ingiust																																		
1. PINTARELLI Cav. Elio Sindaco	___ ___																																		
2. CIOLA Maria Grazia	___ ___																																		
3. LAZZERI Beniamino	___ ___																																		
4. MALPAGA Valeria	___ ___																																		
5. MOSCA Paola	___ ___																																		
6. MOSCA Romano	___ ___																																		
7. MOTTER Renato	_X_ ___																																		
8. MOTTER Valerio	_X_ ___																																		
9. MOTTER Valter	___ ___																																		
10. OCHNER Roberto	___ ___																																		
11. OSLER Luciana	___ ___																																		
12. PASSAMANI Alberto	___ ___																																		
13. PASSAMANI Franco	___ ___																																		
14. ROSANELLI Federico	_X_ ___																																		
15. VALENTINI Antonio	___ ___																																		



## Deliberazione consiliare n. 7/02 del 26.06.2002

### Oggetto: Approvazione nuovo regolamento per l'applicazione del contributo di concessione.

Il Relatore comunica:

in esecuzione dell'art. 107, comma 3, della legge provinciale 5.9.1991 n. 22, concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" con deliberazione della Giunta provinciale n. 2426 del 2 marzo 1992, è stato approvato uno schema tipo di regolamento comunale per l'applicazione del contributo di concessione. In seguito alle modifiche apportate alla citata legge provinciale del 5.9.1991 n. 22 con la legge provinciale 11 settembre 1998 n. 10, nonché per far fronte alle esigenze interpretative ed applicative della normativa manifestatesi nel corso degli anni, il regolamento è stato successivamente modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 7206 del 5 novembre 1999.

Con la legge provinciale 22 marzo 2001 n. 3 concernente "Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001, la L.P. 5.9.1991 n. 22, così come modificata con la L.P. n. 10/1998, ha subito ulteriori modificazioni.

Per adeguarsi all'attuale dettato normativo con deliberazione n. 2723 del 19.10.2001- ai sensi dell'art. 107 comma 3 L.P. 22/91 -la Giunta provinciale ha modificato il vigente regolamento tipo e contestualmente approvato il nuovo testo coordinato del regolamento medesimo.

In particolare sono state apportate le seguenti modifiche più rilevanti:

#### "ART. 8 ESENZIONE TOTALE

1. Ai sensi dell'art. 111 della legge, il contributo di concessione non è dovuto:

a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole:

1) opere da realizzare nelle zone agricole in funzione della coltivazione del fondo, con esclusione delle costruzioni e degli impianti di cui all'art. 109, comma 1, lettera a), destinati, anche solo parzialmente, alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli per conto terzi, nonché delle costruzioni ed impianti destinati agli allevamenti di cui all'art. 109, comma 1, lettera b);

2) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica, anche se ricadenti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola;

3) fabbricati ad uso residenziale da realizzare nelle zone agricole, nel limite di 400 metri cubi di costruzione e purchè costituiscano prima abitazione

dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 24 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 concernente "Modificazioni alla legge

provinciale 5 novembre 1990 n. 28 (Istituto Agrario di San Michele all'Adige),

alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)".

L'esenzione è comunque subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 2.

b) per i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a scopo abitativo, limitatamente ai primi 600 metri cubi di volume e a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente. L'esenzione è comunque subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 2;

c) per le modificazioni che non comportano aumento di volume o mutamento della destinazione d'uso e che sono necessarie per migliorare le condizioni igieniche, statiche o funzionali delle costruzioni esistenti.

Trattasi di modifiche che nell'ambito della destinazione d'uso originaria permettono di adeguare l'immobile alla normativa in materia igienico sanitaria, ovvero intervenire al fine di garantire il

miglioramento delle strutture portanti principali quali ad esempio i pilastri, i collegamenti verticali ed orizzontali, ecc.;

d) per parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari.

I parcheggi devono essere collegati da un rapporto di funzionalità con gli immobili dei quali costituiscono pertinenza;

e) per gli impianti e le attrezzature tecnologiche; per le opere pubbliche o di interesse generale, ivi comprese le strutture di carattere religioso destinate ad uso pubblico e gli interventi di edilizia abitativa pubblica, realizzate dagli enti istituzionalmente competenti; per le opere di urbanizzazione, eseguite in attuazione di strumenti urbanistici o concordate con il Comune.

Per le opere di carattere religioso non vi è alcuna differenza fra tipo di confessione, purchè l'opera presenti obiettivamente le caratteristiche di interesse generale. La funzione pastorale non si esaurisce nell'attività di celebrazione del culto, potendosi esprimere, infatti, anche attraverso iniziative collaterali quali iniziative ricreative e culturali;

f) per le opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

g) per i nuovi impianti, lavori, opere ed installazioni relativi alle energie rinnovabili e alla conservazione ed al risparmio dell'energia.

In tale fattispecie sono compresi tutti gli interventi finalizzati ad incentivare la realizzazione di soluzioni che permettono un risparmio energetico quali ad esempio impianti di energia eolica, pompe di calore e centraline;

h) per le pertinenze funzionali agli interventi di cui alla lettera E).

In questa categoria ricadono tutti i manufatti che hanno carattere accessorio

rispetto all'opera principale e sono collegati ad essa da un vincolo durevole, al fine di accrescerne l'utilità;

i) per i lavori oggetto di concessioni rinnovate per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, salva la corresponsione dell'eventuale maggiore onere in dipendenza dagli aggiornamenti nel frattempo intervenuti.

2. Al fine del riconoscimento dell'esenzione totale di cui agli interventi indicati al comma 1, lett. a) e lett. b), devono sussistere i seguenti requisiti:

a) l'unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente;

b) il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine lavori;

c) il richiedente ed il suo coniuge, purchè non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale.

L'esenzione per la prima abitazione è subordinata alla stipulazione con il Comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso del predetto periodo, l'interessato decade dai benefici concessi ed il Comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il Comune provvede alla vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione.

3. Per le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato da chiunque abbia titolo al godimento del bene in base a provvedimento dei competenti organi dell'amministrazione, il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria."

#### " ART.9 ESENZIONE PARZIALE

1. Ai sensi dell'art. 111 della legge, sono parzialmente esenti dal contributo di concessione:

a) le costruzioni che costituiscono la prima abitazione, qualificata non di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, limitatamente ai primi 400 metri cubi di volume. In tal caso il contributo viene calcolato in base alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria e, quindi, ridotto di un terzo.

Ai fini del riconoscimento dell'esenzione devono sussistere i seguenti requisiti:

- a) l'unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente;
- b) il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine lavori;
- c) il richiedente ed il suo coniuge, purchè non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale.

L'esenzione è comunque subordinata alla stipulazione con il Comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso del predetto periodo, l'interessato decade dai benefici concessi e il Comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il Comune provvede alla vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione;

- b) le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato, da chiunque abbia titolo al godimento del bene in virtù di un provvedimento amministrativo che lo legittimi, per le quali il contributo di concessione viene commisurato solo all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria e quindi ridotto di un terzo.

Il costo medio di costruzione al quale rapportare l'incidenza del contributo sarà quello della categoria di appartenenza della costruzione medesima."

All'articolo 11 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora non vengano realizzate, in tutto o in parte, le costruzioni per le quali sia stato versato il contributo di concessione, il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme, con l'esclusione degli interessi. Si applicano le seguenti modalità:

- a) qualora le opere non vengano realizzate parzialmente, il rimborso viene disposto solo dopo il rilascio della relativa variante alla concessione o autorizzazione edilizia;
- b) qualora le opere non vengano realizzate totalmente, il rimborso viene disposto trascorso un anno dal rilascio della concessione edilizia salvo che l'interessato non rinunci alla concessione prima del decorso del termine annuale.

Deve, altresì, ammettersi la restituzione del contributo nelle ipotesi di:

- a) decadenza della concessione per il sopravvenire di nuove previsioni urbanistiche;
- b) annullamento della concessione per vizi di legittimità, al quale segua, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure, la riduzione in pristino;
- c) imposizione di un contributo illegittimo o maggiore rispetto a quanto dovuto."

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 755 del 24 aprile 2001 relativa all'aggiornamento dei costi medi delle costruzioni e nuova individuazione delle categorie tipologiche residenziali, era stato prescritto l'obbligo dell'adeguamento dei regolamenti comunali sull'applicazione del contributo di concessione al dettato della deliberazione n. 755 entro la data del 31 dicembre 2001. Decorso tale termine, in assenza del prescritto adeguamento, le nuove categorie ed i relativi costi di costruzione (A1/2, A3 e A4) dovevano essere applicati anche in deroga ai regolamenti comunali vigenti ed il contributo calcolato applicando alle singole categorie la percentuale massima del 15%

di cui all'art. 108 della L.P. 22/91.

Sempre con la sopraccitata delibera n. 2723 la Giunta provinciale ha prorogato il termine entro il quale provvedere all'adeguamento sino al 30.06.2002. Decorso tale termine, in assenza del prescritto adeguamento, le nuove categorie ed i relativi costi di costruzione (A1/2, A3 e A4) dovranno essere applicati anche in deroga ai regolamenti comunali vigenti ed il contributo calcolato applicando alle singole categorie la percentuale massima del 15%

di cui all'art. 108 della L.P. 22/91.

Tutto ciò premesso,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

udito il Relatore;

preso atto dei pareri favorevoli espressi sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 4.1.1993 e ss.mm., dal segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4.1.1993 e ss.mm

visti gli atti citati in premessa;

visti gli articoli 90, 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 112 della legge provinciale 5 settembre 1991 n. 22, concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio";

a voti unanimi, legalmente espressi,

### **d e l i b e r a**

1. di approvare l'allegato testo del nuovo regolamento composto da n. 12 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di revocare la propria precedente deliberazione n. 16/00 del 22.03.2000 "Approvazione Regolamento per l'applicazione del contributo di concessione" dando atto che il regolamento di cui al punto 1. sostituirà integralmente quello approvato con la deliberazione citata.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
Paganelli ca. Elio



IL SEGRETARIO COMUNALE

Pagano dr.ssa Francesca

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 100, secondo comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.95 n. 4/L

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.P. 27.02.95 n. 4/L.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

<p>LA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO con nota n. .... del ..... ha chiesto la produzione di elementi integrativi.</p> <p style="text-align: right;">Il Segretario</p> <p>Addì .....</p>	<p>Controdeduzione del Comune n. .... in data ....., ricevute dalla Giunta Provinciale di Trento ..... il .....</p> <p style="text-align: right;">Il Segretario</p> <p>Addì .....</p>
---	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, ed è pervenuta alla Giunta Provinciale di Trento sub. .... in data .....

- Nei suoi confronti, non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva il ..... ai sensi dell'art. 52 comma 1, della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.
- La Giunta Provinciale non ha riscontrato vizi di illegittimità come da comunicazione n. .... in data ..... per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 comma 6, della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.
- La Giunta Provinciale riscontrando vizi di illegittimità/incompetenza ha annullato la deliberazione in seduta del ..... n. ....

Addì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE